

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FENOALTEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1959

Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel dettare nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato introduceva il principio della reversibilità a favore della vedova del pensionato che avesse contratto matrimonio dopo la cessazione del servizio. Si ritenne per altro opportuno circondare tale innovazione con particolari cautele, così come risulta dal secondo comma dell'articolo 11, dirette ad evitare che il matrimonio fosse contratto al fine precipuo di cedere in evento di vedovanza la pensione acquisita.

Opportuna in sè, questa esigenza urtò però contro la difficoltà di sceverare i casi possibili, distinguendo tra matrimoni contratti per perseguire i fini propri del coniugio, sia pure limitati a quello dell'assistenza, e matrimoni contratti per lucrare la pensione alla futura vedova: ipotesi quest'ultima suggerita dall'età avanzata del pensionato accedente al matrimonio.

Lunga e laboriosa fu la elaborazione del testo della legge anche per la parte qui sopra accennata: più volte il progetto passò dall'una all'altra Camera per essere ogni volta modificato in questa o in quella disposizione, e non numerose furono le norme che raccol-

sero la unanimità dei consensi. Alle difficoltà della materia, infatti, rese più ardue dalla necessità di conciliare le esigenze del bilancio con le aspirazioni delle categorie interessate, venne ad aggiungersi la circostanza che i lavori preparatori perduravano ancora quando era ormai divenuto assai prossimo il termine della legislatura, termine che minacciava di ridurre nel nulla l'attività svolta dalle due Camere intorno all'argomento, e di recare quindi grave turbamento negli animi di tutti coloro che attendevano dalle nuove norme la soddisfazione di legittimi interessi.

Tale circostanza spronò dunque ambedue le Camere a sollecitare i lavori il che, se valse a perfezionare la legge prima che la Legislatura avesse termine influì però nell'ultima fase dei lavori nel senso di rendere la elaborazione meno accurata di quanto avrebbe potuto essere se non avesse risentito della necessità di sollecitare la conclusione.

Di ciò si resero perfettamente conto i colleghi senatori e gli onorevoli deputati che per circa due anni avevano profuso con singolare passione intorno all'originario progetto le risorse della loro profonda competenza: e nella seduta che segnò il punto di arrivo della lunga elaborazione più di una voce si

levò per auspicare che l'allora prossima nuova Legislatura ritornasse sull'argomento per meglio disciplinare l'intera materia.

Il presente disegno di legge tuttavia non si propone mete così ambiziose, ma è inteso soltanto ad eliminare una dissonanza particolare esistente nel testo in vigore.

Come si è detto il secondo comma dell'articolo 11 dopo aver superato il concetto che per la acquisizione del diritto alla reversibilità della pensione il matrimonio dovesse essere contratto in costanza di servizio, adottò tre criteri limitativi al fine di evitare che il beneficio della pensione vedovile potesse essere goduto da donne indotte al matrimonio non già da naturale affetto, ma da intento speculativo: e tali criteri furono concretati in tre condizioni, che il pensionato non contasse più di 72 anni di età al momento del matrimonio, che il matrimonio durasse almeno due anni, e che la differenza di età fra i due coniugi non fosse superiore ad anni 20.

Ciascuno di questi accorgimenti fu argomento di discussione e nessuno risulta adottato senza profonde perplessità: e invero essi non si sottraggono a una qualche presunzione di arbitrarietà, non sussistendo ragioni sufficientemente tranquillanti per stabilire in questa o in quella misura l'età del pensionato al momento del matrimonio, la durata del matrimonio, la differenza di età fra i coniugi.

Comunque, quest'ultima norma fu oggetto di particolare dibattito perchè, inserita nel testo originario dal Senato, non venne approvata dalla Camera, per essere poi nuovamente ripresa dal Senato: ma in tale occasione venne rilevata la impossibilità di legiferare per il passato, applicando la norma anche ai matrimoni già contratti prima dell'entrata in vigore della legge: e pertanto nel momento stesso in cui si provvedeva a reinserire la norma nel testo di legge, si provvedeva altresì a inserirvi una norma transitoria quale quella conservata nell'articolo 19 che così suona: « La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 relativamente alla differenza di età fra i coniugi non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge ».

Senonchè i criteri limitativi sanciti nell'articolo 11 erano, come si è detto, non uno solo

ma tre: età massima del marito in anni 72, durata minima del matrimonio in anni due, e differenza di età fra i coniugi in anni 20.

Soltanto quest'ultimo criterio è stato considerato nel dettare la norma transitoria di cui all'articolo 19, ma sembra che ciò sia accaduto soltanto perchè, avendo il criterio della differenza di età suscitato un particolare dibattito e determinato una divergente opinione tra le due Camere, su di esso si fermò in modo particolare l'attenzione del legislatore trascurandosi gli altri due criteri limitativi ai quali si è fatto cenno, e che non erano meno meritevoli di rilievo agli effetti della ultrattività della legge.

Non si vede infatti perchè i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della legge debbano andare esenti dall'osservanza delle nuove norme sol per quanto riguarda la differenza di età fra i coniugi e non anche per quanto riguarda le altre disposizioni limitative: tanto più quando si osservi che se è arbitraria la misura della differenza di età (che avrebbe potuto essere fissata con pari giustificazione in misura maggiore o minore) altrettanto lo è quella della durata del matrimonio, e quella dell'età massima del pensionato che passa a nozze, una volta superato il criterio che queste debbano aver luogo in costanza di servizio.

La norma proposta si limita quindi ad estendere la disposizione transitoria anche alle altre condizioni limitative: e ciò per rispondere sia ad una esigenza giuridica relativa alla non ultrattività della legge, sia ad una esigenza umana che si concreta in alcuni casi degni di considerazione ma obliterati nel testo della legge senza una giustificazione tranquillante: non si vede infatti perchè, così come dettano le norme transitorie, una condizione (quella della differenza di età) debba porsi soltanto per il futuro, mentre le altre due debbano porsi anche per il passato.

La norma proposta, ispirata a una chiara esigenza di giustizia, regolerà taluni casi degni di considerazione, e indubbiamente così poco numerosi da non autorizzare preoccupazioni per le conseguenze sul bilancio dello Stato: si confida quindi di vederla confortata dal vostro suffragio.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

L'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è così modificato:

« La norma di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente alla età massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge ».